

Traduzione semplice in italiano

STATUTO
dell'associazione
„ITALIA ALTROVE FRANCOFORTE“

§ 1 Nome, sede, anno finanziario

- (1) L'associazione è denominata „Italia Altrove Francoforte“.
- (2) L'associazione ha sede a Francoforte sul Meno. È iscritta nel registro delle associazioni del Tribunale. L'esercizio finanziario è quello dell'anno solare.

§ 2 Scopo dell'associazione

- (1) L'associazione persegue esclusivamente e direttamente scopi di pubblica utilità ai sensi del capitolo relativo agli „Steuerbegünstigte Zwecke“ (*n.d.t.* scopi che godono di agevolazioni fiscali) della Abgabenordnung (*n.d.t.* codice tributario tedesco).

L'ente si prefigge lo scopo di favorire il pensiero internazionale, la tolleranza in tutti i settori della cultura e della comprensione tra i popoli, l'arte e la cultura.

Lo scopo statutario è raggiunto in particolare attraverso:

- la creazione e la promozione dello scambio sociale e culturale tra famiglie e persone italiane e di lingua italiana residenti a Francoforte sul Meno e dintorni, e con persone tedesche e persone provenienti da altri paesi. Particolare attenzione è riservata alla promozione e diffusione della lingua e cultura italiana, al supporto dell'integrazione e organizzazione del soggiorno in Germania e in generale allo sviluppo di scambi e dialoghi su argomenti che interessano a persone e famiglie italiane o che parlano la lingua italiana;
 - l'organizzazione e la partecipazione ad eventi come ad esempio lezioni, seminari, incontri di lettura su tematiche di rilievo, concernenti la situazione sociale, culturale ed economica in Italia, in Germania e in Europa. L'obiettivo di tali manifestazioni sarà il continuo miglioramento della reciproca conoscenza e comprensione della cultura italiana e tedesca;
 - l'organizzazione e presentazione di film italiani d'essai, in italiano con sottotitoli e successiva discussione, eventualmente anche in presenza degli stessi registi, che incoraggino e sostengano lo scambio attivo e il continuo dialogo tra i partecipanti provenienti da diverse culture;
 - l'organizzazione di „caffè di benvenuto“ e di visite guidate della città con informazioni per i nuovi arrivati;
 - la gestione di un sito web con informazioni sulla città di Francoforte e la vita in Germania.
- (2) L'associazione agisce senza interessi privati. Non persegue principalmente scopi di lucro.
 - (3) I fondi dell'associazione possono essere utilizzati solo per lo scopo sociale. I soci non ricevono alcun conferimento dai fondi dell'associazione.

- (4) Nessuno può usufruire di fondi per iniziative estranee allo scopo dell'associazione o essere favorito attraverso compensi sproporzionalmente alti.
- (5) In caso di scioglimento dell'associazione ove venga meno lo scopo sociale dell'agevolazione fiscale, il patrimonio dell'associazione è trasferito all'associazione „Friedensdorf International - Aktion Friedensdorf e.V.“ a Oberhausen, con l'obbligo di utilizzarlo immediatamente ed esclusivamente per scopi di pubblica utilità.

§ 3 Associazione

- (1) Può diventare membro dell'associazione qualsiasi persona che ritenga di sentirsi vicina alle finalità dell'associazione. Le persone fisiche devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.
- (2) Condizione per diventare socio è una richiesta scritta di associazione indirizzata al Consiglio direttivo.
- (3) Il Consiglio direttivo decide in merito alla domanda.

§ 4 Perdita della qualità di socio

- (1) La qualità di socio si perde per decesso, recesso, radiazione dalla lista dei soci, o espulsione dall'associazione. Il recesso avviene mediante comunicazione scritta ad un membro del Consiglio direttivo.
- (2) Il recesso può essere esercitato solo alla fine di ogni anno d'esercizio rispettando un preavviso di tre mesi.
- (3) Un socio può essere cancellato dall'elenco dei soci dietro delibera del Consiglio direttivo se, nonostante due solleciti, rimane inadempiente nel pagamento della quota sociale. La cancellazione può essere decisa solo dopo che dalla data di invio del secondo sollecito siano trascorsi due mesi e nel sollecito sia stata preannunciata la cancellazione. La decisione sulla cancellazione deve essere comunicata al socio.
- (4) Un socio può essere escluso se ha colposamente violato, in grave maniera, gli interessi dell'associazione.
- (5) Sull'esclusione decide il Consiglio direttivo.

§ 5 Quota associativa

- (1) La quota associativa è fissata dall'Assemblea dei soci.
- (2) Il Consiglio direttivo può esonerare, in casi appropriati, da tariffe e contributi o concedere una dilazione nel pagamento.

§ 6 Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

1. il Consiglio direttivo,
2. l'Assemblea dei soci.

§ 7 Consiglio direttivo

(1) Il Consiglio direttivo è costituito da:

1. il/la Presidente,
2. il/la primo Vice Presidente,
3. il/la secondo Vice Presidente,
4. il/la Tesoriere,

e altri tre soci.

(2) Ciascun membro del Consiglio è autorizzato a rappresentare singolarmente l'associazione.

(3) In caso di ritiro di un membro del Consiglio, il Consiglio direttivo ha il diritto di nominare al suo posto un altro membro dell'associazione. La relativa posizione di consigliere deve essere messe ai voti nel corso alla successiva Assemblea dei soci.

§ 8 Elezione e durata del Consiglio direttivo

(1) Ciascun membro del Consiglio direttivo è eletto per la carica di due anni a partire dall'elezione. Rimane in carica fino all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

(2) Ciascun membro del Consiglio è votato individualmente. Solo i soci dell'associazione possono essere eletti membri del Consiglio direttivo.

(3) Con la fine dell'appartenenza all'associazione termina anche la carica di membro del Consiglio direttivo.

§ 9 Sedute e deliberazioni del Consiglio direttivo

(1) Il Consiglio direttivo delibera durante le riunioni che sono state convocate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

(2) Non é necessario comunicare l'ordine del giorno. Per la convocazione deve essere rispettato un periodo di preavviso pari ad una settimana.

(3) Il Consiglio direttivo ha il numero legale per deliberare quando sono presenti almeno tre dei suoi membri.

(4) In caso di deliberazione, decide la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente, in sua assenza, il voto del primo Vice Presidente e in assenza di quest'ultimo, il voto del secondo Vice Presidente. É consentito il coordinamento delle votazioni per telefono.

(5) Il Consiglio direttivo può adottare decisioni anche tramite la procedura di circolazione (anche tramite E-Mail o Fax) se tutti i membri del Consiglio sono d'accordo.

(6) Il tema e il risultato della votazione devono essere verbalizzati dal segretario.

§ 10 Assemblea dei soci

- (1) L'assemblea dei soci correttamente convocata ha diritto di deliberare a prescindere dal numero dei soci presenti. Nell'assemblea dei soci tutti i membri presenti hanno diritto di voto.
- (2) L'assemblea dei soci è competente per i seguenti compiti:
 - l'approvazione dell'operato del Consiglio direttivo
 - la determinazione della quota associativa compresa la tassa d'iscrizione
 - l'elezione e revoca dei membri del Consiglio direttivo
 - modifiche dello statuto
 - scioglimento dell'associazione.

§ 11 Convocazione dell'Assemblea dei soci

- (1) Il Consiglio direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci una volta l'anno. La convocazione dei soci va fatta per iscritto, per fax o per email minimo 14 giorni prima della riunione.
- (2) Il Consiglio direttivo deve preparare la riunione dei soci, in particolare l'ordine del giorno che è da allegare all'atto di convocazione.
- (3) Il termine di scadenza della convocazione inizia a decorrere dal giorno seguente alla data d'invio della lettera d'invito. La lettera d'invito è da considerarsi ricevuta da parte del socio, quando essa sia stata inviata all'ultimo indirizzo da questi reso noto per iscritto all'associazione stessa.
- (4) Tutti i membri possono far richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno, da presentare al Consiglio direttivo per iscritto al più tardi entro una settimana prima della data fissata per l'Assemblea dei soci. All'inizio dell'Assemblea, il moderatore deve rendere nota l'integrazione.
- (5) Sulle richieste d'integrazione dell'ordine del giorno presentate nelle relative assemblee dei soci, decide l'Assemblea stessa.

§ 12 Assemblea straordinaria

Si rende necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei soci da parte del Consiglio direttivo se gli interessi dell'associazione lo richiedono oppure se almeno un decimo dei soci stessi ne fa richiesta per iscritto indicandone le ragioni.

§ 13 Assemblea dei soci

- (1) L'Assemblea dei soci è diretta dal Presidente, se questi è impedito, dal primo Vice Presidente, se questi è impedito dal secondo Vice Presidente, se questi è impedito, dal Tesoriere. In mancanza di membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea stessa decide il conduttore dell'Assemblea al suo interno tramite elezione. In caso di elezione e per la durata della votazione e della precedente discussione, la gestione dell'Assemblea può essere affidata ad un altro conduttore di Assemblea. Il moderatore dell'Assemblea nomina un redattore del verbale.

- (2) Il voto si esprime di regola per alzata di mano; se almeno 1/3 dei soci presenti lo richiede, deve svolgersi per iscritto. L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non sono considerate. Per le modifiche dello statuto è necessaria altresì una maggioranza pari a 3/4 dei voti espressi, per le modifiche dello scopo dell'associazione così come per lo scioglimento dell'associazione la maggioranza pari a 9/10 dei voti espressi. Lo statuto può essere modificato solo se il contenuto della richiesta di modifica è reso noto ai soci al più tardi con l'invito all'Assemblea generale.
- (3) È eletto chi durante le elezioni abbia ricevuto più della metà dei voti validi espressi. In caso nessuno abbia ricevuto più della metà dei voti validi al primo turno, si effettua un ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Eletto sarà colui che ha ricevuto la maggioranza di voti. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente, in caso di sua assenza, decide il voto del primo Vice Presidente, in caso di assenza di quest'ultimo decide il secondo Vice Presidente.
- (4) Sulle delibere dell'Assemblea si deve redigere un protocollo che indichi luogo e data dell'Assemblea, il quale deve essere firmato dal direttore dell'Assemblea e dal redattore del protocollo.

§ 14 Scioglimento dell'associazione

- (1) Lo scioglimento dell'associazione può avvenire solo durante un'Assemblea dei soci convocata esclusivamente a tale scopo. Nel caso l'Assemblea non decida diversamente, il Presidente ed il Vice Presidente congiuntamente sono i liquidatori rappresentanti autorizzati.
- (2) I fondi restanti al termine della liquidazione saranno devoluti come prescritto nel § 2 all'istituzione ivi indicata.

§ 15 Modifiche dello statuto, scioglimento dell'associazione

- (1) Prima dell'iscrizione nel registro delle associazioni del Tribunale il presente statuto così come qualsiasi delibera di modifica dello statuto stesso, devono essere presentati all'Ufficio delle Imposte, ai fini della conferma di associazione senza scopo di lucro.
- (2) Dovessero esservi locuzioni dello statuto ostacolanti l'iscrizione nel registro delle associazioni oppure ostacolanti lo scopo di pubblica utilità o siano esse mancanti, il Consiglio direttivo è autorizzato a deliberare conformemente alle disposizioni del Tribunale di registrazione o dell'Ufficio delle Imposte, gli adattamenti linguistici dello statuto.

N.d.t.

La presente costituisce una traduzione non ufficiale e di cortesia in lingua italiana della versione in lingua tedesca dello statuto. Tale traduzione è stata eseguita da Italia Altrove Francoforte al fine esclusivo di agevolare la lettura da parte dei soci (e non) dello statuto dell'associazione. Italia Altrove Francoforte non assume né accetta alcuna responsabilità in merito alla correttezza della traduzione stessa. Il testo in lingua tedesca prevarrà in caso di eventuali divergenze, o omissioni, rispetto alla traduzione italiana.